

REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all'acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l'efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a se stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l'integrazione regionale e il potenziamento delle capacità, ponendo particolare enfasi sull'obiettivo di rafforzare la posizione dei fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo.
- (2) Nel marzo 2001, il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha adottato una raccomandazione sullo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati ⁽²⁾. Gli Stati membri hanno accolto tale raccomandazione e la Commissione ha adottato i relativi principi come quadro di riferimento per gli aiuti comunitari.
- (3) Il 14 marzo 2002, il Consiglio Affari generali, organizzato in concomitanza con il Consiglio europeo di Barcellona in vista della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 18-22 marzo 2002), concludeva: «l'Unione europea si impegna ad attuare la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) di svincolare gli aiuti ai paesi meno sviluppati e proseguire le discussioni ai fini di un ulteriore svincolo dell'aiuto bilaterale. L'UE prenderà inoltre in considerazione iniziative volte a svincolare ulteriormente l'aiuto della Comunità mantenendo al tempo stesso il sistema attuale di preferenze di prezzo nel quadro delle relazioni UE-ACP».

(4) Il 18 novembre 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Svincolare gli aiuti per aumentarne l'efficacia», in cui presentava il proprio punto di vista sul tema in questione e le possibili alternative per l'attuazione del suddetto impegno di Barcellona nell'ambito del sistema di aiuti dell'UE.

(5) Nelle sue conclusioni sullo svincolo degli aiuti del 20 maggio 2003, il Consiglio sottolineava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, approvava le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e formulava le proprie decisioni in merito alle soluzioni proposte.

(6) Il 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione summenzionata ⁽³⁾ nella quale segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l'esigenza di approfondire il dibattito sull'ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d'importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi dei paesi destinatari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e familiare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l'accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio.

(7) Per definire l'accesso all'assistenza esterna della Comunità, occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull'ammissibilità che disciplinano l'accesso delle persone sono contenute nell'articolo 3. Le norme che disciplinano l'ingaggio di esperti e l'origine delle forniture e dei materiali acquistati dai soggetti ammissibili sono contenute rispettivamente negli articoli 4 e 5. La definizione del principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione sono stabilite nell'articolo 6. Le deroghe e l'attuazione delle stesse sono definite nell'articolo 7. L'articolo 8 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un'organizzazione internazionale, un'organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L'articolo 9 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

⁽¹⁾ GU C 157 del 28.6.2005, pag. 99.

⁽²⁾ Relazione OCSE/CAS del 2001, 2002, volume 3, n. 1, pag. 46.

⁽³⁾ GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.